COMMISSIONE V

DIFESA

LXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CORONA GIACOMO

INDICE

PAG

Disegno e proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

Sistemazione degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari. (2490);

MORELLI e CAPPUGI Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari (724) . 687

PRESIDENTE . . 687, 688

BARESI, *Relatore* 687

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (3271) . 688

PRESIDENTE . . . 688

GALLI, *Relatore* 688

Votazione segreta:

PRESIDENTE . . . 689

La seduta comincia alle 9,45.

PRIORE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Sistemazione degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari. (2490); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Morelli e Cappugi: Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari. (724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Morelli e Cappugi: « Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari ».

BARESI, *Relatore*. Chiedo un breve rinvio della discussione dei provvedimenti che figurano all'ordine del giorno, poiché sono in attesa di ricevere alcuni dati riguardanti le spese che essi comportano.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni alla proposta di rinvio avanzata dal relatore, così può rimanere stabilito

Così rimane stabilito

Discussione del disegno di legge: Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. (3271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

Il relatore, onorevole Galli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GALLI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda una questione di razionalizzazione di alcune leggi già esistenti, come appresso spiegherò.

Quale punto di partenza, mi richiamo alla legge 9 maggio 1940, n. 368, sullo stato degli ufficiali dell'esercito. Questa, all'articolo 48, stabiliva per gli ufficiali dell esercito collocati nella riserva dal 1° gennaio 1940 per età, lesioni, ferite o infermità dipendenti da cause di servizio, una indennità speciale annua, in aggiunta al trattamento di quiescenza, durante i primi otto anni di riserva o comunque fino al raggiungimento del 65° anno di età.

Con i decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, 10 gennaio 1947, n. 58 e 7 novembre 1947, n. 1457, la suddetta indennità di cui all'articolo 48 della legge n. 369 del 1940 fu estesa rispettivamente agli ufficiali della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza. Però tanto la legge del 1940, quanto i decreti legislativi successivi non contemplarono gli ufficiali che si trovavano già nella riserva per età, lesioni, ferite o infermità dipendenti da cause di servizio alla data di entrata in vigore della legge e dei decreti stessi.

Venne poi la legge del 10 aprile 1944, n. 113, la quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1953, estese l'indennità speciale stabilita nell'articolo 48 della legge del 1940 agli ufficiali della marina e dell'aeronautica che, essendo cessati dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio anteriormente alle date di entrata in vigore della legge del 1940 e dei decreti legislativi n. 734 del 1945 e 58 del 1947 non avevano potuto usufruire dell'indennità stessa.

Non sono perciò contemplati nella estensione gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica cessati dal servizio per limiti di età anteriormente all'entrata in vigore della legge del 1940 e dei due decreti legislativi suddetti, e gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, cessati dal servizio permanente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del 7 novembre 1947, n. 1457, per lesioni, ferite e infermità dipendenti da causa di servizio. Per questi ultimi, in fatto, non ricorre il caso che essendo cessati dal servizio militare per limiti di età anteriormente alla data predetta, siano in condizione di usufruire del suddetto beneficio.

Alle lacune sopra indicate provvede, appunto, il disegno di legge che stiamo esaminando. Esso all'articolo 1 prevede che l'indennità speciale sia corrisposta – per otto anni e non oltre il 65° anno di età – con decorrenza dal 1° gennaio 1953, in analogia a quanto stabiliva la legge n. 113 del 1954, agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica collocati a riposo per limiti di età direttamente dal servizio permanente prima delle date dalle quali hanno avuto effetto la legge n. 369 del 1940 o il decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, o il decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, rispettivamente per gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

L'articolo 2, poi, stabilisce l'estensione della stessa indennità, sempre con decorrenza dal 1 gennaio 1953, agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, collocati a riposo per lesioni, ferite o infermità dipendenti da causa di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede un onere di lire 126.165.000, per il quale la nostra Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole in data 4 dicembre 1957

Dopo questa illustrazione, non posso fare altro che raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, che tende a riequilibrare delle posizioni ingiustamente sperequate.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Galli per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo per età direttamente dal servizio permanente rispettivamente prima delle date dalle quali hanno avuto effetto la legge 9 maggio 1940, n. 369, e sono entrati in vigore i decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, e 10 gennaio 1947, n 58, nonché agli ufficiali delle stesse Forze armate che, già in ausiliaria per età, erano stati da tale posizione collocati a riposo rispettivamente prima delle date anzidette

È approvato)

ART. 2.

Agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che, anteriormente al 1° gennaio 1947, sono stati dal servizio permanente direttamente collocati a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, l'indennità speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, nella misura stabilita dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n 113.

È approvato)

ART. 3.

All'onere di complessive lire 126.165.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 6.600.000 e lire 1.080.000 con i fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 17 e n. 73 degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze per l'esercizio 1957-58 e per lire 118.485.000 a carico dei capitoli n. 167 (lire 110.385.000) e n. 174 (lire 8.100.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato)

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge

« Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza » (3271)

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	39
Voti contrari . . .	2

La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Beltrame, Bettinotti, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Cavallari Nerino, Corona Giacomo, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Cuttitta, Dante, De Caro, Di Bella, Durand de la Penne, Foresi, Galli, Ghidetti, Gorini, Greco, Guadalupi, Martino Edoardo, Melloni, Momoli, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Priore, Romualdi, Scappini, Stucchi, Tolloy e Viola.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI